



Piano Nazionale di Edilizia Abitativa
(D.P.C.M. 16 luglio 2009)

Requisiti economico – sociali
che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali
individuare dall’art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Premesse

L’art. 11 – comma 2 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133, ha individuato le categorie sociali svantaggiate cui destinare prioritariamente a prima casa gli alloggi realizzati nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.7.2009 ed attivato nel Veneto con deliberazione della Giunta Regionale 28.9.2010, n. 2295.

Tali categorie sono:

- a) i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) le giovani coppie a basso reddito;
- c) gli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
- d) gli studenti fuori sede;
- e) i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 8.2.2007, n. 9;
- g) gli immigrati regolari.

Requisiti sociali ed economici

Gli assegnatari degli alloggi realizzati nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa ed i propri nuclei familiari ⁽¹⁾ dovranno, ciascuno per categoria di appartenenza, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali ⁽²⁾ o monoreddito:
 - 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall’art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
 - 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
 - 3) non titolarità (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato ⁽³⁾ alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
 - 4) non avere ottenuto l’assegnazione (assegnatario e componenti il nucleo familiare), in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico;
 - 5) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti del nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l’acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell’abitazione principale;

- 6) indicatore della situazione economica - ISE - del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, non superiore a 40.000,00 euro, aumentato di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
- 7) non essere sottoposti (assegnatario e componenti il nucleo familiare) a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimata per morosità o inadempienza contrattuale;

B) Giovani coppie a basso reddito:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
- 3) non titolarità (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato ⁽³⁾ alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
- 4) non avere ottenuto l'assegnazione (assegnatario e componenti il nucleo familiare), in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico;
- 5) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;
- 6) indicatore della situazione economica - ISE - del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, non superiore a 40.000,00 euro, aumentato di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
- 7) entrambi i membri della coppia dovranno avere età inferiore o uguale a 35 anni alla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio;
- 8) la coppia deve aver contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, o intende contrarlo non oltre un anno (nubendi⁽⁴⁾), dalla data medesima. Sono ammessi anche i conviventi more uxorio a condizione che la stabile convivenza abbia avuto inizio dal almeno due anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio e la stessa sia dimostrata nelle forme di legge;
- 9) non essere sottoposti (assegnatario e componenti il nucleo familiare) a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimata per morosità o inadempienza contrattuale;

C) Anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
- 3) non titolarità (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato ⁽³⁾ alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
- 4) non avere ottenuto l'assegnazione (assegnatario e componenti il nucleo familiare), in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico;
- 5) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti del nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;

- 6) indicatore della situazione economica - ISE - del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, non superiore a 40.000,00 euro, aumentato di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
- 7) aver superato il 65° anno di età alla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio. Nel caso di coniugi o conviventi more uxorio, tale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due soggetti;
- 8) non essere sottoposti (assegnatario e componenti il nucleo familiare) a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimata per morosità o inadempienza contrattuale;

D) Studenti fuori sede ⁽⁵⁾

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso di visto per studio, ovvero, in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
- 2) residenza anagrafica in alloggio ubicato ad una distanza non inferiore a 80 chilometri dalla sede della facoltà universitaria frequentata, ovvero, tempo di percorrenza dalla predetta abitazione alla facoltà universitaria medesima, tramite mezzo pubblico, superiore a ottanta minuti;
- 3) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio posto nel raggio di 80 chilometri dalla facoltà universitaria frequentata;
- 4) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;
- 5) indicatore della situazione economica equivalente per l'università - ISEEU - relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio non superiore a 19.287,04 euro;
- 6) non essere sottoposti (assegnatario e componenti il nucleo familiare) a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimata per morosità o inadempienza contrattuale;

E) Soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
- 3) non titolarità (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato ⁽⁵⁾ alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
- 4) non avere ottenuto l'assegnazione (assegnatario e componenti il nucleo familiare), in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico;
- 5) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;
- 6) indicatore della situazione economica - ISE - del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, non superiore a 40.000,00 euro, aumentato di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
- 7) essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio, intimata esclusivamente per fine locazione;

F) Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;

- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
- 3) non titolarità (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato ⁽³⁾ alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
- 4) non avere ottenuto l'assegnazione (assegnatario e componenti il nucleo familiare), in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico;
- 5) non aver precedentemente beneficiato (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;
- 6) indicatore della situazione economica - ISE - del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, non superiore a 40.000,00 euro, aumentato di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
- 7) presenza nel nucleo familiare di malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento certificato dagli organi competenti;
- 8) non essere sottoposti (assegnatario e componenti il nucleo familiare) a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimato per morosità o inadempienza contrattuale;

G) Immigrati regolari

- 1) cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione del Veneto, da almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio;
- 3) gli ulteriori requisiti previsti sono ricompresi in una delle citate categorie di appartenenza;

Note

- ⁽¹⁾: per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, sono considerati componenti del nucleo, i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- ⁽²⁾: per nucleo familiare monoparentale si intende la famiglia costituita da un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento dei figli a causa di decesso, irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'assegnazione dell'alloggio, da certificarsi anagraficamente;
- ⁽³⁾: per alloggio adeguato si intende l'abitazione che esclusi i vani accessori:
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani);
 - non ha parti in comune;
 - è stato dichiarato abitabile dalle autorità competenti;
- ⁽⁴⁾: per i soggetti in procinto di contrarre matrimonio l'indicatore della situazione economica è dato dalla sommatoria del proprio ISE con quello del futuro coniuge e non anche con quello degli altri componenti del nucleo familiare cui appartiene ma dal quale è in procinto di staccarsi
- ⁽⁵⁾: si intende lo studente iscritto ad una facoltà Universitaria del Veneto, in possesso dei requisiti elencati nella precedente lettera D).